

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

SPECIALE MEDIAZIONE

22.03.2011

In collaborazione con



SPECIALE MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

- Al via da ieri la Mediazione cd. “obbligatoria”.
- Cos’è la Mediazione Civile e Commerciale.
- Quanto costa la Mediazione.
- Come si avvia il procedimento di Mediazione.

Al via da ieri la Mediazione cd. “obbligatoria”.

Entrata in vigore formalmente il 20.03.2011, ma in concreto da ieri, la Mediazione civile e commerciale ex D.Lgs. 28/10, quale condizione di procedibilità (art. 5 comma 1) per adire l’Autorità giudiziaria in tema di:

- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Quanto alle controversie riguardanti il condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, originariamente previste dall’art 24 D.Lgs. 28/10 entranti in vigore anch’esse oggi, il decreto cd. “milleproroghe” ne ha prorogato l’entrata in vigore di un anno al 20.03.2012.

Ai sensi dello stesso art. 5, comma 3, lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

La Mediazione, quale condizione di procedibilità, su tali materie è, però, esclusa (art. 5, comma 4) in caso di:

- procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
- procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- procedimenti in camera di consiglio;
- nell’azione civile esercitata nel processo penale.

In questi casi, pur trattandosi delle materie cui sopra, si potrà adire direttamente l’Autorità Giudiziaria, senza ricorrere al tentativo di Mediazione.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Cos'è la Mediazione Civile e Commerciale.

Con la approvazione del D. Ministeriale n 180/2010 è giunta a compimento l'attività di legislazione che, partendo dalla Direttiva Comunitaria n. 2008/52/CE e dalla Legge delega n. 69/2009, attraverso il D. Lgs. 28 del 4/3/2010 ha provveduto a regolamentare in modo nuovo l'istituto della Mediazione civile e commerciale. La finalità è deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati ed al rischio di accumulare nuovo ritardo.

Al 30 Giugno 2010 erano 5.602.616 le cause pendenti (5.826.440 al 31/12/2009) nei Tribunali italiani, con un trend in crescita: 4,6 milioni nel 2007, 4,8 milioni nel 2008, 5 milioni nel 2009. Nonostante la produttività dei Magistrati italiani sia tra le più alte d'Europa, è comunque insufficiente a superare le sopravvenienze: 4,3 milioni nel 2007, 4,6 milioni nel 2008, 4,7 milioni nel 2009.

Una causa di contenzioso ha attualmente una prospettiva di arrivare a sentenza in Tribunale dopo 845 giorni (2 anni e 4 mesi); tempi che si allungano esponenzialmente se la causa percorre la strada del secondo grado (altri 1.163 giorni) e della Corte di Cassazione (ulteriori 1.195 giorni) per un totale di circa 3.203 giorni di media (quasi 10 anni). Con 4.768 contenziosi ogni 100.000 abitanti, l'Italia è quarta in Europa per tasso di litigiosità, dietro a Russia, Belgio e Lituania.

Si tratta, quindi, di una novità che, a regime, è destinata a modificare sensibilmente la mappatura del processo civile. La nuova Mediazione -in concreto- non è altro che una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale -il Mediatore- assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti. Tale figura pur non essendo in assoluto innovativa nel nostro sistema, in concreto ha una portata a dir poco rivoluzionaria, in quanto il conciliatore non è più un mero "notaio" che ratifica l'accordo già raggiunto dalle parti, ma ha un ruolo attivo nell'ambito di una Mediazione sicuramente spinta verso la forma "creativa" e "propositiva". Il Mediatore, a differenza del Giudice o dell'Arbitro che è equidistante dalle parti, deve essere una posizione "equiprossima": prossima alla parte perché vicina in eguale misura ai loro bisogni ed interessi, con l'utilizzo di un metodo "centrale", caratterizzato dal linguaggio neutrale, dalla semplificazione e da un atteggiamento positivo al fine di incoraggiare le parti alla decisione, senza prendere alcuna posizione nel merito. Il nuovo sistema non si pone come alternativa alla giustizia, ma propone un'altra via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di risoluzione dei conflitti.

Chiunque può accedere alla Mediazione. Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi:

Facoltativa: quando viene liberamente scelta dalle parti su tutti i diritti disponibili.

Obbligatoria: quando è imposta dalla legge. Da ieri, 21.03.2011, il tentativo di Mediazione dovrà essere esperito, quale condizione di procedibilità, nei casi di controversie relative a: **a)** diritti reali; **b)** divisione; **c)** successioni ereditarie; **d)** patti di famiglia; **e)** locazione; **f)** comodato; **g)** affitto di azienda; **h)** risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; **i)** risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; **0** contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Giudiziale: quando è il giudice, durante la pendenza di una causa, ad invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione.

Caratteristiche principali della procedura di Mediazione sono:

- A. **Volontarietà del procedimento:** le parti partecipano alla conciliazione per decisione propria e non sono costrette a rinunciare ad altre vie per risolvere il conflitto, tranne che nei casi di conciliazione obbligatoria.
- B. **Competenza, imparzialità e direzione del Conciliatore:** egli è un terzo imparziale, nel senso che non può avere interessi in comune con nessuna delle parti. Il conciliatore deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Una laurea, almeno triennale (ma senza limiti di materia) o, in alternativa l'iscrizione a Ordini o Collegi professionali.
 - Il possesso, comunque, per tutti, di una specifica formazione, con aggiornamento biennale, svolta presso gli Enti abilitati all'uopo ai sensi del D.M. stesso.
 - Obbligo di formazione continua obbligatoria su base biennale.
- C. **Rapidità della procedura:** mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni (fino a 10, come abbiamo visto dalle statistiche), il tentativo di conciliazione può consentire la risoluzione della controversia in una sola seduta e, comunque, non oltre i 4 mesi: un tempo minore di quello che trascorre tra la citazione in giudizio e l'effettivo inizio dell'istruzione della causa civile.
- D. **Riservatezza:** nulla di ciò che emerge dalle udienze di conciliazione potrà essere rivelato dai Conciliatori, né dalle parti. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della conciliazione. Per assicurarla, si deve firmare prima dell'inizio delle sessioni, un "Accordo di Riservatezza". Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell'insuccesso della mediazione.
- E. **Autocomposizione:** le parti hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo, e le modalità di formalizzazione.
- F. **Economicità:** il DM 180/10 prevede tariffe con un costo fisso e predeterminato secondo la fascia di valore della controversia; non si devono pagare né le tasse giudiziarie, né altri costi addizionali. Tutti gli atti sono esenti da bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il Verbale di conciliazione è esente da imposta di Registro fino al valore di € 50.000,00 e, se eccedente, viene tassata solo la parte eccedente i 50.000 euro. Alle parti, in caso di successo della mediazione, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato alla ta-

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

riffa pagata all'Organismo, fino a concorrenza di € 500,00, mentre in caso di insuccesso della mediazione, è ridotto della metà.

Nelle materie in cui la Mediazione è condizione di procedibilità si può accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al DPR 115/02.

- G. **Autonomia:** Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e, possono avviare una causa giudiziaria. Nel caso che la Mediazione si concluda col raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto, e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.
- H. **Libertà di forme:** l'accordo conciliativo non è vincolato ad alcun formalismo e può essere redatto con ogni forma, purché vi siano degli elementi obbligatori previsti dalla Legge, in base all'accordo delle parti, anche con modalità telematiche.

L'accordo, raggiunto direttamente dalle parti o su proposta del mediatore, può essere omologato dal Presidente del Tribunale (a scelta delle parti o di una di esse). In tal caso costituisce titolo esecutivo e, in caso di mancato rispetto si può ottenere l'esecuzione forzata.

Quando il cliente conferisce il mandato difensivo all'avvocato, il professionista è obbligato a informare l'assistito in modo chiaro e per iscritto della facoltà di avvalersi della Mediazione e dei casi in cui il procedimento di cui al D.Lgs. 28/2010: l'omissione di tale avvertimento costituisce causa di annullabilità del contratto cliente/avvocato.

Molto importante è il comportamento della parte chiamata in conciliazione.

L'art. 8, 5° comma, del D.Lgs. n. 28/2010 dispone che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116², del codice di procedura civile. Il litigante che non coopera al tentativo di conciliazione, quindi, potrebbe pagarne le conseguenze, fino all'estremo di perdere la causa di fronte al giudice in conseguenza della sua mancata partecipazione a detto tentativo.

Il Mediatore, inoltre, può formulare, ai sensi dell'art. 11 nn. 1 e 2 D.Lgs. 28/10, una proposta di conciliazione ed è obbligato a farlo se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. In caso di proposta, l'art. 13 D.Lgs. 28/10 prevede che nel successivo Giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Ciò significa che, in questo caso, anche la parte che formalmente ha vinto la causa, non solo dovrà pagare le spese legali all'altra (e non viceversa, come dovrebbe essere), ma dovrà pagare anche un'altra volta il contributo unificato.

Quando, invece, il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può provvedere come sopra, indicando esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese.

Ma cosa non è la mediazione civile e commerciale?

Innanzitutto la mediazione civile non è l'arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.) perché il mediatore civile, a differenza dell'arbitro, non esprime un giudizio vincolante sulla questione. Il mediatore civile, quindi, non attribuisce torti e ragioni, ma aiuta e guida le parti ad individuare una possibile soluzione per risolvere la controversia bonariamente.

La mediazione civile, poi, non è la conciliazione (né può dirsi "nuova conciliazione") perché il termine conciliazione identifica altri istituti giuridici, i quali ben poco hanno in comune con la mediazione civile e commerciale. Ad es. la conciliazione societaria (D.Lgs. 5/2003), la conciliazione penale (D.Lgs. 274/2000), la conciliazione del lavoro (D.Lgs. 80/1998 e L. 183/2010), la conciliazione presso i Corecom (L. 249/1997), la conciliazione presso le Camere di Commercio (L. 580/1993), etc.

La mediazione civile, inoltre, non è "mediazione obbligatoria" (né "conciliazione obbligatoria") perché, innanzitutto, il ricorso alla mediazione civile è obbligatorio soltanto per alcune materie ben determinate; in tutti gli altri casi rimane facoltativo. Inoltre, perché le norme sulla mediazione civile utilizzano espressamente il termine conciliazione per indicare solamente il risultato positivo della mediazione; risultato, quindi, che (per quanto auspicabile) è soltanto possibile, ma non certamente obbligatorio.

La mediazione civile, infine, non è "mediaconciliazione" (né "media-conciliazione") perché il nome mediaconciliazione, oltre ad essere sconosciuto alla legge ed al Ministero della Giustizia, risulta comunque fuorviante e privo di attinenza. Anche perché il prefisso "media" riguarda prevalentemente il mondo dei mezzi e delle aziende di (tele) comunicazione, ma non quello del diritto. Es. (mass)media, mediateca, Mediaworld, etc.

Vista così, la Mediazione si potrebbe definire "l'uovo di Colombo", ma allora perché c'è tanta ostilità e diffidenza in alcuni "addetti ai lavori", in particolare dagli avvocati? Con la Mediazione a regime, infatti, ogni anno un buona parte delle controversie civili potrebbero non arrivare mai in giudizio, con conseguente drastica diminuzione del carico di lavoro dei Tribunali: per la prima volta in Italia è stato introdotto un sistema di deflazione della Giustizia Civile che potrebbe veramente funzionare. La proliferazione esponenziale delle cause ha portato al collasso i nostri Tribunali che si trovano oberati di cause che forse potevano addirittura risolversi prima di iniziare. Tale sistema è diventato un onere quasi insopportabile per i cittadini, ma soprattutto per le aziende: aspettare anni per vedere riconosciuti i propri diritti, con le spese che lievitano progressivamente, può mettere in ginocchio chiunque.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Quanto costa la Mediazione.

Le spese connesse alla procedura sono costituite dal compenso da riconoscere al Mediatore, il quale può essere scelto liberamente tra i soggetti iscritti all'Albo degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le indennità sono determinate dettagliatamente dall'art. 16 del Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2010 n. 180.

L'indennità di Mediazione, che ciascuna parte deve corrispondere, comprende:

- Le spese di avvio della Mediazione, a valere sull'indennità complessiva, dovute da ciascuna parte per un importo pari a € 40,00 e versate al momento del deposito della domanda per la parte istante e dalla controparte al momento della sua adesione al procedimento;
- Le spese di Mediazione, dovute da ciascuna parte, che includono sia i costi di gestione della procedura sia il compenso del Mediatore per l'intero procedimento di Mediazione. Tali spese, devono essere versate da ciascuna parte:
 - a) per il 50% entro la data fissata per il primo incontro;
 - b) per il residuo 50% entro la data fissata per la consegna del verbale.

Il pagamento di tutte le spese di Mediazione è condizione per il rilascio del verbale con esito positivo o negativo.

L'importo massimo delle spese di Mediazione, per ciascun scaglione di riferimento:

- può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- deve essere aumentato in misura non superiore ad un quinto in caso di successo della Mediazione;
- deve essere aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta ex art. 11 D.Lgs. 28/2010;
- deve essere ridotto in misura non inferiore ad un terzo nelle materie obbligatorie di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
- deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la Mediazione partecipa al procedimento.

Alcune tabelle analitiche che riassumono le spese¹:

Spese di Mediazione per le procedure che rientrano nei settori in cui il tentativo di Mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010:

Valore della lite		Spese di Mediazione* Ar Net srl (per parte)	Eventuali spese aggiuntive (per parte) (art. 16 c. 4 DM 180/2010)
da:	a:		
	fino a € 1.000	€ 44	€ 13
€ 1.001	€ 5.000	€ 87	€ 26
€ 5.001	€ 10.000	€ 161	€ 48
€ 10.001	€ 25.000	€ 241	€ 72
€ 25.001	€ 50.000	€ 402	€ 120
€ 50.001	€ 250.000	€ 670	€ 200
€ 250.001	€ 500.000	€ 1.340	€ 400
€ 500.001	€ 2.500.000	€ 2.546	€ 760
€ 2.500.001	€ 5.000.000	€ 3.484	€ 1.040
oltre € 5.000.000		€ 6.164	€ 1.840

Spese di Mediazione per le procedure volontarie e per tutti i settori nei quali il tentativo di Mediazione non è condizione di procedibilità:

Valore della lite		Spese di Mediazione Ar Net srl (per parte)	Eventuali spese aggiuntive per parte (art. 16 c. 4 DM 180/2010)
da:	a:		
	fino a € 1.000	€ 60	€ 20
€ 1.001	€ 5.000	€ 125	€ 26
€ 5.001	€ 10.000	€ 230	€ 50
€ 10.001	€ 25.000	€ 350	€ 60
€ 25.001	€ 50.000	€ 500	€ 100
€ 50.001	€ 250.000	€ 1.000	€ 200
€ 250.001	€ 500.000	€ 2.000	€ 400
€ 500.001	€ 2.500.000	€ 3.400	€ 680
€ 2.500.001	€ 5.000.000	€ 4.300	€ 860
oltre € 5.000.000		€ 6.800	€ 1.360

Tutti gli importi sopra indicati, sono al netto di IVA.

¹ Estratto del Regolamento di AR-Net s.r.l. depositato presso il Ministero della Giustizia.

.....

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Secondo uno studio della Banca Mondiale in Italia, attualmente, per una parte il costo tributario di una causa ammon-
ta, in media, al 2,9% del valore del bene richiesto, e quello per l'esecuzione forzata il 5,2%, tuttavia i costi complessivi
della stessa causa arrivano al 29,9% del valore della controversia.

Si riporta di seguito una simulazione di massima per una causa del valore di € 70.000,00.

Calcolo del costo della mediazione cd. "obbligatoria":

- compenso per l'organismo € 1.000,00 – 1/3 = € 667,00 (anche nell'ipotesi in cui intervengano due mediatori di cui uno dotato di particolari cognizioni tecniche);
- credito di imposta di € 500,00 se si raggiunge l'accordo = 667-500 = € 167,00;
- credito di imposta di € 250,00 se non si raggiunge l'accordo = 667-250 = € 417,00;
- Imposta di registro solo su € 20.000,00: **a)** € 168,00 circa se il verbale di conciliazione non determina un trasferimento di ricchezza; **b)** 1% del valore se il verbale di conciliazione è di mero accertamento (nel ns esempio € 200,00); **c)** 3% del valore se il verbale di conciliazione comporta il pagamento di una somma di denaro che comporta trasferimento di ricchezza (nel ns. esempio € 600,00).

Calcolo del costo della giustizia ordinaria:

- contributo unificato: € 550,00 euro + € 8,00 euro circa diritti segreteria + diritti di copia (€ 14,62 ogni copia);
- eventuale consulenza tecnica di parte (addebitata a chi la introduce o, se d'ufficio, addebitata provvisoriamente dal giudice ad una delle parti o ad ambedue) circa € 700,00/1.000,00;
- diritti di copia su fotocopie verbali di udienza e su copia autentica sentenza;
- compenso avvocato (i parametri medi dello studio della Banca Mondiale individuano un'incidenza media del 21,8% sul valore) ca. € 15.260,00;
- imposta di registro (sull'intero valore di 70.000 euro): **a)** € 170,00 circa se la sentenza non determina un trasferimento di ricchezza; **b)** 1% del valore se la sentenza è di mero accertamento (nel ns esempio € 700,00); **c)** 3% del valore se la sentenza è di condanna al pagamento di una somma di denaro che comporta trasferimento di ricchezza (nel ns. esempio se il giudice liquida 70.000 euro, l'imposta è di € 2.100,00).

Appare chiaro ed evidente, come non ci sia paragone alcuno e che le spese di Mediazione siano di gran lunga minori di quelle per una causa.

Come si avvia il procedimento di mediazione.

Per avviare il procedimento, innanzitutto bisogna individuare un Organismo di Mediazione, tra quelli accreditati presso il Ministero della Giustizia.

Va sottolineato, quanto alla Mediazione, che nessun vincolo di competenza territoriale esiste. Ciò comporta che può essere proposta istanza di Mediazione presso ogni Organismo sul territorio nazionale, a semplice scelta della parte proponente.

Nella Provincia di Perugia è operativo l'**Istituto Conciliazioni Perugia ICP - sede locale di AR-Net s.r.l.**, con Camera di Mediazione in Perugia, Corso Cavour n. 13, tel e fax 075 5736218 (www.conciliazioniperugia.it) e con altra Camera di mediazione in prossima apertura a Foligno (PG). La procedura è la seguente:

- 1] Scaricare il modulo dal sito www.conciliazioniperugia.it, compilarlo accuratamente in ogni sua parte e firmarlo.
- 2] Effettuare il versamento di € 40,00 per i diritti fissi di segreteria più la metà dei diritti di cui alle tabelle cui sopra più l'IVA per mezzo di bonifico bancario intestato ad Ar Net S.R.L. Via L. V. Bertarelli, 73 - 00159 Roma, I-BAN **IT57108327032510000000000860** e indicando quale causale "Diritti di Segreteria ed avvio procedura" seguito dal nome e cognome dell'istante:
 - Se, per esempio, la questione è ricompresa nella fascia di valore di € 10.001,00-25.000,00 e riguarda una divisione (materia cd. "obbligatoria") il versamento dovrà essere di € 192,60: € 40,00 + € 120,50 (241:2) + € 32,10 (IVA) = € 192,60.
 - Se, invece, la questione è della stessa fascia di valore, ma non riguarda una delle materie cd. "obbligatorie" il versamento dovrà essere di € 258,00: € 40,00 + € 175,00 (350:2) + 43,00 (IVA) = € 258,00.
- 3] Inviare il modulo, insieme alla copia della ricevuta del bonifico con il CRO, al numero di fax 075 5736218 o in formato digitale all'indirizzo email info@conciliazioniperugia.it.
- 4] In alternativa il modulo compilato può essere consegnato direttamente presso la sede ICP/AR-Net sita in Perugia, Corso Cavour n. 13 ed effettuare il versamento direttamente in loco con assegno o in contanti.

In ogni caso la fattura per l'importo versato verrà inviata via posta all'indirizzo indicato nella domanda.

Si possono trovare maggiori informazioni nel sito www.conciliazioniperugia.it o si può contattare direttamente l'ICP/AR-Net al n. 075 5736218.

(Avv. Gian Luca Laurenzi)

*Mediatore professionista accreditato presso AR-Net s.r.l. - Istituto Conciliazioni Perugia
Membro del Comitato Scientifico di AR-Net s.r.l.*

(Avv. Vincenzo Maria Maccarone)

Mediatore professionista accreditato presso AR-Net s.r.l. - Istituto Conciliazioni Perugia

(Avv. Alessia Traversini)

Mediatore professionista accreditato presso AR-Net s.r.l. - Istituto Conciliazioni Perugia

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT